

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PIERALLI, SALVI, ACHILLI, ONORATO, GEROSA, GRAZIANI, TEDESCO TATÒ, ANTONIAZZI e ROSATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1988

Norme concernenti i diritti e le garanzie dei richiedenti asilo e lo *status* del rifugiato

ONOREVOLI SENATORI. — Il terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione stabilisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge».

La norma, pur sanzionando una consuetudine millenaria rispettata da popoli delle più diverse culture e tradizioni storiche, ne amplia il contenuto. L'esule, nella nostra Repubblica, e per dettato costituzionale, acquista (o meglio, dovrebbe acquisire) un diritto adeguatamente tutelato, anche di fatto, da qualsiasi arbitraria limitazione.

La legge ordinaria avrebbe dovuto stabilire le forme e le condizioni per rendere concreto e praticabile tale diritto, ma sino ad oggi

questa legge non è stata emanata. Pertanto il rifugiato politico, perseguitato in patria, è assoggettato nel territorio della Repubblica allo stesso regime giuridico di qualsiasi straniero, e quindi, a norma dell'articolo 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può essere nel giro di poche ore privato della libertà, accompagnato alla frontiera ed espulso dal territorio dello Stato, anche per motivi di solo sospetto e con provvedimenti amministrativi che di fatto sfuggono ad ogni effettivo controllo.

È dunque necessario colmare una lacuna del nostro ordinamento. A ciò siamo obbligati anche per tenere conto dei criteri e dei valori che si sono oramai affermati nel diritto internazionale.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ha approvato la «Dichiarazione

zione universale dei diritti dell'uomo» il cui punto nodale sta nel principio secondo cui «tutti gli esseri umani, senza distinzione, debbono godere dei diritti e delle libertà fondamentali».

Uguale concezione è alla base della Convenzione internazionale relativa allo statuto dei rifugiati, stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951 (ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722), nel cui preambolo si ricorda che «l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha più volte manifestato la profonda sollecitudine che prova per i rifugiati, preoccupandosi sempre di assicurare loro l'esercizio più largo possibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

A questa Convenzione e alle altre che la integrano (tra le quali va menzionato il Protocollo relativo allo Statuto dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967) vanno aggiunti due fondamentali documenti delle Nazioni Unite quali il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York nel dicembre 1966 e ratificati dall'Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Vi è una evoluzione che sempre più si consolida nelle legislazioni più moderne, le quali muovono gradualmente ma sempre più accentuatamente verso l'equiparazione dello straniero al cittadino. Lo stesso terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, della cui attuazione si tratta, si colloca in questo orizzonte. Ma l'articolo 10 non è l'unica norma costituzionale da considerare.

Numerose altre norme della nostra Costituzione parificano lo straniero al cittadino nel godimento di fondamentali libertà, nella tutela degli specifici interessi e diritti di natura anche economica. Debbono a questo riguardo essere ricordate, anche perchè la dottrina comunemente attribuisce ad esse questa estensione, le disposizioni fissate dagli articoli 13 (inviolabilità della libertà personale, tutela da ispezioni e perquisizioni arbitrarie, condanna di ogni violenza fisica o morale contro le persone sottoposte a restrizione della libertà), 14 (inviolabilità del domicilio), 15 (tutela del segreto epistolare), 19 (libertà di religione e di culto), 21 (libertà nella manifestazione del

pensiero), 24 (diritto di agire in giudizio, diritto di difesa e patrocinio gratuito per i non abbienti).

Vale ribadire che le norme cui innanzi si è accennato riguardano tutti gli stranieri e non solo i rifugiati. Pertanto una legge ordinaria volta a dare attuazione al citato terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione comporta non tanto la riaffermazione o l'ulteriore specificazione dei suddetti diritti, anche perchè essi si trovano affermati in norme immediatamente cogenti, ma l'individuazione dei diritti che competono al rifugiato politico in quanto tale e gli strumenti specifici che l'ordinamento deve apprestare per tutelare la condizione dell'esule e per rendere intangibile il diritto d'asilo. Si tratta di diritti e di strumenti legali destinati ad assicurare, nella concretezza della situazione presente, le libertà essenziali, e che pertanto debbono necessariamente riguardare le condizioni materiali di vita, il lavoro, l'assistenza sociale, la dignità personale delle persone costrette ad abbandonare la loro terra d'origine.

Il testo si articola in due parti: la prima riguarda il richiedente asilo ed i diritti ad esso riconosciuti nel periodo di tempo in cui viene esaminata la richiesta di asilo; la seconda concerne solo gli stranieri la cui domanda avrà avuto un esito positivo e che sono stati perciò riconosciuti come rifugiati. In questa seconda parte vengono stabiliti - in sintonia con la Convenzione del 1951 - i diritti e le garanzie connessi a questo particolare *status* ed alla sua eventuale perdita.

L'articolo 1, diviso in due parti, prevede l'ambito di applicazione della legge. La lettera *a*) riprende, in primo luogo, la formula definitoria della Costituzione italiana, un riferimento dal quale non si poteva prescindere. Ciò nonostante, è pur vero che l'ampiezza della portata della previsione costituzionale rende necessaria un'ulteriore specificazione che si è ritenuto di rinvenire nell'attuale definizione internazionale. Questa specificazione non riveste senz'altro un carattere esaustivo, il quale d'altronde le sarebbe negato dal fatto che ci si riferisce ad una norma costituzionale. La lettera *b*), invece, consente alle definizioni adottate da questo testo di poter coesistere con quelle che si ritenesse opportuno adottare a

livello internazionale e che siano ratificate dall'Italia. Per quanto riguarda il riferimento al testo attualmente in vigore, ovvero la Convenzione del 1951, ed il fatto che di essa l'Italia sia parte con una riserva di carattere geografico, si può osservare che la riserva viene ad essere privata, *de facto* e dal punto di vista interno, di ogni conseguenza pratica dalle disposizioni contenute nella lettera a).

Con questo disegno di legge l'asilo diventa un diritto immediatamente fruibile dallo straniero. Unica eccezione, il fatto che l'Italia non sia il paese di primo asilo ed il richiedente abbia soggiornato più di tre mesi in un altro paese il quale viene così ad essere considerato «paese di primo asilo». Il limite temporale di tre mesi è in sintonia con le tendenze emergenti in seno al Consiglio d'Europa.

L'articolo 3 prevede, a livello di liceità, la concessione di asilo al di fuori del territorio italiano, in particolare nelle rappresentanze diplomatiche o consolari, e a bordo di navi militari. L'atto rimarrebbe sostanzialmente un atto politico ma la sua previsione in questo testo potrebbe facilitarne l'adozione.

L'articolo 4 garantisce, in linea con i principali strumenti internazionali, il diritto di *non refoulement* al richiedente asilo nonché l'esenzione da eventuali conseguenze giudiziarie per il fatto di essere entrato irregolarmente in territorio italiano.

All'articolo 5 si conferma la Commissione paritetica di eleggibilità come organo competente a riconoscere lo *status* di rifugiato, la sua composizione, i suoi compiti, mentre viene introdotto il principio del silenzio-assenso dopo che sia trascorso un congruo periodo di tempo dalla presentazione della richiesta di asilo politico senza un pronunciamento della Commissione. L'articolo 6 precisa le cause di esclusione dal godimento dello *status*, il quale, incluse le ipotesi dell'articolo 1, lettera F) della Convenzione del 1951, non si applica a coloro nei confronti dei quali esistano serie ragioni di ritenere che:

a) abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, come definito negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini;

b) abbiano commesso un crimine grave di

diritto comune al di fuori del paese di accogliimento e prima di esservi ammessi in qualità di rifugiati;

c) si siano resi colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite;

d) si siano resi responsabili di azioni terroristiche.

All'articolo 7 è prevista la possibilità di ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato qualora il richiedente asilo si veda negare lo *status* di rifugiato.

L'articolo 8 riconosce il diritto alla non espulsione ed il rinvio delle eventuali decisioni di estradizione nei confronti del richiedente asilo.

Qualora non gli venisse riconosciuto lo *status* di rifugiato, lo straniero può continuare a soggiornare e, in caso di espulsione, non sarà destinato verso quei paesi in cui asserisce che la sua vita sia in pericolo (articolo 9).

Il diritto al lavoro subordinato ed al ricongiungimento familiare sono sanciti agli articoli 10 e 11.

All'articolo 12 viene presa in considerazione l'ipotesi che a chiedere asilo sia un minore non accompagnato. In questo caso viene prevista la competenza del giudice tutelare ai fini dell'affidamento, secondo le procedure vigenti per i cittadini italiani. Nel prendere in considerazione l'ipotesi del ricongiungimento familiare non si specifica se questo debba avvenire nel paese di origine oppure in Italia, lasciando aperte entrambe le possibilità.

La prima parte, relativa alle richieste di asilo, si chiude con la previsione delle ipotesi di cessazione dei diritti connessi alla richiesta di asilo (articolo 13).

L'articolo 14 stabilisce che l'esito positivo della procedura di richiesta di asilo comporta il riconoscimento dello *status* di rifugiato per il richiedente e per la propria famiglia.

All'articolo 15 si fa riferimento ai principali strumenti interni ed internazionali che, in modo diretto o indiretto, stabiliscono norme applicabili nei confronti dei rifugiati in quanto tali o degli stranieri in generale, a cui in questo caso essi sono equiparati. In particolare ci si riferisce alle norme contenute nella Costituzione italiana, ad eccezione di quelle connesse all'esercizio dei diritti pubblici funzionali riservati ai soli cittadini, ed alla Convenzione

sullo *status* dei rifugiati (legge 24 luglio 1954, n. 722), al patto sui diritti economici, sociali e culturali e a quello sui diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881) nonché alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e i relativi protocolli.

All'articolo 16 viene stabilito l'obbligo per il rifugiato di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in Italia.

All'articolo 17 viene previsto il diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza, nonché il rilascio di una carta d'identità.

L'articolo 18 prevede il rilascio di un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato per motivi di lavoro nei confronti del rifugiato, al quale, a differenza dello straniero in generale, viene consegnato il libretto di lavoro, a parità di condizione rispetto ai lavoratori italiani.

All'articolo 20, tenendo conto della preparazione culturale e professionale che sovente caratterizza i richiedenti asilo politico, si stabiliscono i termini attraverso i quali viene reso possibile l'accesso all'insegnamento e alle libere professioni.

L'articolo 21 riconosce ai rifugiati, ai sensi della legge, la concessione del titolo di viaggio previsto dalla Convenzione del 1951.

Gli articoli 22, 23 e 24 concernono il diritto del rifugiato a non essere espulso se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, così come previsto dall'articolo 32 della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951, ovvero a seguito di condanne penali per le quali è prevista l'espulsione dello straniero, al quale in questo caso il rifugiato è equiparato. Condanne penali per le quali non è prevista automaticamente l'espulsione giudiziale ma la cui rilevanza è tale da poter far ritenere il rifugiato una minaccia per la comunità statale e quindi per l'ordine pubblico, possono costituire la motivazione per l'adozione di un provvedimento di espulsione. A parte le ipotesi di espulsione giudiziale previste dal codice penale per lo straniero, di competenza del giudice, il provvedimento di espulsione del rifugiato deve essere adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri e sentito il Presidente del Consiglio. Contro di esso il rifugiato ha diritto di

ricorso e, in ogni caso, a non essere inviato verso quei paesi in cui la sua incolumità potrebbe essere in pericolo ed ha perciò diritto ad un congruo periodo di tempo al fine di poter trovare accoglienza in un paese di suo gradimento.

Diversi sono i problemi che causa l'ipotesi di estradizione di un rifugiato. Essa viene negata qualora la richiesta concerna reati politici o comunque connessi a reati politici. Nel caso la richiesta riguardi reati di diritto comune, delle due l'una: la richiesta è infondata ed è stata formulata al solo scopo di perseguire poi il rifugiato a causa delle sue convinzioni politiche, religiose ovvero per la sua appartenenza a gruppi razziali, comunque per una delle ragioni per cui gode dello *status* di rifugiato; oppure la richiesta è fondata ed allora si può veramente ritenere il rifugiato responsabile di crimini gravi di diritto comune commessi all'estero prima del suo riconoscimento. In questa seconda ipotesi sarebbe improprio riconoscere la possibilità di estradizione del rifugiato poichè la commissione di gravi crimini di diritto comune rientra tra le cause di esclusione dallo *status* di rifugiato, e pertanto è prevista la possibilità di riesame da parte della Commissione paritetica di eleggibilità - su richiesta del Ministro di grazia e giustizia - per valutare la fondatezza della richiesta di estradizione e dichiarare decaduto dallo *status* lo straniero che ne sia oggetto. L'extradizione in questione verrebbe, quindi, a concernere uno straniero e non più un rifugiato.

Dopo aver previsto l'equiparazione del rifugiato allo straniero in generale per quanto riguarda l'ipotesi di naturalizzazione (articolo 25), si passa a considerare le ipotesi automatiche di cessazione dello *status* di rifugiato, così come previste anche dall'articolo 1, lettera C), della Convenzione del 1951 (articolo 26).

L'articolo 27 richiama espressamente l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità per i rifugiati per quanto concerne le modalità con cui, al termine di due anni di residenza continuativa all'estero, la responsabilità si intende trasferita a questo paese.

L'articolo 28 sanziona la fine dell'anacronistica riserva geografica stabilita nel 1951 dal governo dell'epoca per la concessione del diritto d'asilo ai rifugiati politici.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

**AVENTI DIRITTO ALL'ASILO.
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO.
DIRITTI E GARANZIE
DEL RICHIEDENTE ASILO**

Art. 1.

1. Hanno diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

a) gli stranieri ai quali sia impedito, nel paese di origine o di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed in particolare gli stranieri i quali, temendo fondatamente di essere perseguiti per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, si trovano fuori del paese di cui sono cittadini o, se apolidi, nel quale avevano la residenza abituale, e non vogliono o non possano, a causa del suddetto timore, tornare in questo paese o avvalersi della sua protezione;

b) gli stranieri che si trovano nelle condizioni previste dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

Art. 2.

1. Il diritto di asilo non può essere riconosciuto a coloro che abbiano soggiornato per più di tre mesi in un altro paese al quale avrebbero potuto chiedere asilo.

Art. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, può disporre, in casi eccezionali, la concessione di asilo anche fuori del territorio della Repubblica.

Art. 4.

1. L'individuo che manifesti l'intenzione di chiedere asilo non può essere respinto dalla frontiera verso quei territori in cui la sua incolumità fisica e psichica sarebbero in pericolo. In nessun caso può essere giudicato per essere entrato irregolarmente nel territorio, purchè si presenti tempestivamente alle autorità competenti.

Art. 5.

1. La decisione relativa al riconoscimento dello *status* di rifugiato nei confronti del richiedente asilo spetta ad una Commissione paritetica di eleggibilità nella quale sono rappresentati il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri. Possono essere chiamati a far parte della Commissione rappresentanti di enti ed organismi internazionali in conformità agli accordi stipulati con detti enti ed organismi.

2. Al fine di attuare l'esame delle richieste nel più breve tempo possibile, è consentita la creazione ed il parallelo funzionamento di più Commissioni.

3. Lo *status* di rifugiato si intende comunque riconosciuto qualora la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda entro un anno dalla sua presentazione.

4. Le competenze e le norme di funzionamento della Commissione sono stabilite con decreto interministeriale emanato di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. La Commissione ha il compito di verificare nei singoli casi l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Quest'ultimo non verrà attribuito oltre che nelle ipotesi previste dagli accordi internazionali in vigore per l'Italia, anche qualora si abbia ragione di ritenere che il richiedente si sia reso responsabile di azioni terroristiche ovvero di azioni criminali.

Art. 7.

1. Il rigetto della domanda di riconoscimento dello statuto di rifugiato da parte della Commissione deve essere motivato. Contro il provvedimento di rigetto può essere proposto ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato.

2. In caso di mancato riconoscimento dello *status* di rifugiato e qualora vi siano elementi nuovi a sostegno della sua domanda, il richiedente asilo può chiederne un nuovo esame da parte della Commissione.

Art. 8.

1. Nel periodo di esame della richiesta di asilo e durante l'eventuale riesame, il richiedente asilo non può essere oggetto di misure di allontanamento dal territorio di alcun genere. Analogamente sono sospese le decisioni riguardanti le eventuali domande di estradizione avanzate nei suoi confronti.

Art. 9.

1. Il richiedente asilo a cui sia negato lo *status* di rifugiato può continuare a soggiornare in territorio italiano, in ottemperanza alle norme sul soggiorno degli stranieri in generale. In caso di allontanamento dal territorio non può essere destinato verso quei paesi in cui sostiene che la sua vita sia in pericolo.

Art. 10.

1. Il richiedente asilo può svolgere attività lavorative subordinate. Qualora sia privo di lavoro e sprovvisto di mezzi, sono a carico dello Stato italiano le spese sociali ed assistenziali mediante l'assegnazione di una quota *pro capite* o l'alloggio in specifici campi di raccolta.

Art. 11.

1. I diritti riconosciuti al richiedente asilo si estendono al coniuge, ai figli minori o comunque a carico ed ai genitori. I familiari non possono, tuttavia, esercitare attività lavorative fino all'esito positivo della procedura.

Art. 12.

1. Se a formulare la richiesta di asilo è un minore non accompagnato, la Commissione lo segnala al giudice tutelare della pretura di Roma affinché questi decida ai fini dell'affidamento, secondo le norme vigenti in materia per i cittadini italiani. Lo Stato italiano si adopera per favorire un eventuale ricongiungimento familiare.

Art. 13.

1. Il diritto di asilo e le garanzie ad esso connesse vengono meno qualora il richiedente asilo ottenga la residenza in un altro paese ovvero torni a stabilirsi volontariamente nel proprio paese di origine o residenza.

CAPO II

STATUS DI RIFUGIATO.
DIRITTI E DOVERI DEL RIFUGIATO
E DEI SUOI FAMILIARI.

Art. 14.

1. L'esito positivo dell'esame della domanda di asilo compiuto dalla Commissione comporta il riconoscimento dello *status* di rifugiato per il richiedente e per la propria famiglia.

Art. 15.

1. Al rifugiato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 14 si applicano le norme dell'ordinamento italiano relative alla tutela

dei diritti fondamentali dell'uomo, nonchè le norme del presente capo. Ad esso si applicano, inoltre, gli accordi internazionali che vincolano l'Italia relativi allo *status* dei rifugiati.

2. Il trattamento del rifugiato, qualora non previsto diversamente, è, in ogni caso, equiparato a quello dello straniero in generale.

3. Lo Stato italiano garantisce, in particolare, il mantenimento nei rapporti privati della lingua, della cultura, della religione e delle tradizioni proprie del rifugiato e della sua famiglia.

Art. 16.

1. Il rifugiato ha l'obbligo di conformarsi alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel territorio italiano in quanto non derogati dalla presente legge.

Art. 17.

1. Il rifugiato ha diritto all'iscrizione anagrafica presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani. Ha diritto, altresì, al rilascio di una carta d'identità della durata del permesso di soggiorno.

Art. 18.

1. Il riconoscimento dello *status* di rifugiato implica la concessione dell'autorizzazione al soggiorno per motivi di lavoro. Al rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno a tempo indeterminato ed il libretto di lavoro alle condizioni previste dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, per i lavoratori subordinati italiani.

2. Nei confronti del rifugiato si prescinde dall'accertamento dell'indisponibilità di lavoratori a livello nazionale e comunitario.

Art. 19.

1. Nell'esercizio di attività autonome, al rifugiato sono applicate le disposizioni concernenti lo straniero in generale.

Art. 20.

1. Il rifugiato può ottenere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, il riconoscimento di titoli di studio e d'insegnamento conseguiti all'estero. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri, previo l'eventuale favorevole svolgimento di esami, prove o esperimenti didattici dallo stesso Ministero stabiliti. Egli, inoltre, nel caso che possieda idonei titoli di studio e competenza professionale adeguata, può essere ammesso, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del consiglio dell'ordine professionale territorialmente competente, all'esercizio di professioni che richiedano l'iscrizione in albi professionali.

Art. 21.

1. Al rifugiato viene rilasciato un documento di viaggio in conformità agli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

Art. 22.

1. Nei confronti del rifugiato, riconosciuto ai sensi della presente legge, non può essere adottato alcun provvedimento di espulsione, tranne che per ragioni di sicurezza nazionale od ordine pubblico, nonchè nei casi previsti dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

2. Parimenti non può essere adottata nei suoi confronti alcuna decisione di estradizione, qualora la richiesta concerna un reato politico o un reato comunque connesso ad un reato politico. Se la richiesta riguarda crimini gravi di diritto comune, la Commissione può, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, valutare se sussistono gli estremi per la revoca dello *status* di rifugiato, secondo le ipotesi previste dall'articolo 6.

Art. 23.

1. Qualora il rifugiato compia atti gravi contro la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, può adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. I rifugiati sono equiparati agli stranieri per quanto riguarda le ipotesi di espulsione giudiziale previste dal codice penale e dall'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti. Possono, inoltre, essere espulsi i rifugiati che, essendo già stati condannati per un delitto la cui pena non comporta l'espulsione giudiziale, rappresentino, tuttavia, una fondata minaccia per la comunità statale. Anche in questo caso la competenza è del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 24.

1. Contro i provvedimenti di espulsione gli interessati possono presentare ricorso al giudice amministrativo giurisdizionale. Tale ricorso ha effetto sospensivo fino al giudizio di primo grado. Ai rifugiati colpiti da provvedimento di espulsione è concesso, comunque, un periodo di tempo ragionevole al fine di poter trovare accogliamento in un paese di proprio gradimento.

2. Il rifugiato non può in nessun caso essere espulso verso quei paesi nei quali la sua incolumità sia minacciata.

Art. 25.

1. Ai fini della naturalizzazione il rifugiato viene equiparato allo straniero in generale.

Art. 26.

1. Lo *status* riconosciuto ai sensi della presente legge cesserà di applicarsi al rifugiato

in tutti i casi previsti dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia e comunque:

a) qualora abbia usufruito nuovamente e volontariamente della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

b) qualora, avendo perduto la sua cittadinanza, la riacquisisca volontariamente;

c) qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del paese di cui ha acquisito la cittadinanza;

d) qualora sia tornato volontariamente a stabilirsi nel paese che aveva lasciato o fuori del quale viveva per timore di essere perseguitato;

e) qualora, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali è stato riconosciuto come rifugiato, non possa continuare a rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza. Tale disposizione non si applica al rifugiato che può invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza;

f) se, trattandosi di persona senza nazionalità, essendo venute meno le circostanze in seguito alle quali ha ottenuto il riconoscimento della qualifica di rifugiato, è in grado di tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale. Tale disposizione non si applica al rifugiato che può invocare motivi imperiosi derivanti da precedenti persecuzioni per rifiutare di tornare nel paese in cui aveva la residenza abituale.

Art. 27.

1. Qualora un rifugiato ottenga residenza in un altro paese, la responsabilità può essere trasferita a questo paese in conformità agli accordi internazionali vigenti.

Art. 28.

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono a cadere le limitazioni per la concessione del diritto d'asilo derivanti dalla riserva geografica approvata dal Governo italiano all'atto della sua adesione alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 24 luglio 1954, n. 722.